

AGGIORNAMENTI SULLE COMUNITÀ ENERGETICHE

14 Gennaio 2021
Ing. Alberto Rigoni



Le comunità energetiche

- Per comunità energetica rinnovabile (CER), o Renewable Energy Community (REC), si intende un'unione di utenti che condivide uno o più impianti di produzione di energia rinnovabile, attuando quindi uno scambio energetico
- Con la delibera 318/2020/R/eel, l'ARERA disciplina le modalità e la regolazione economica relative all'energia elettrica oggetto di condivisione in:
- **edifici o condomini (autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente) **ALMENO 2 AUTOCONSUMATORI****
- **comunità di energia rinnovabile in cui singoli individui o unità abitative si uniscono per condividere l'energia fra di loro (in questa prima fase soggetti che condividono lo stesso ramo di Bassa Tensione)**
- Il provvedimento dà attuazione all'articolo 42bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8), tenendo conto anche delle disposizioni della Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

Le comunità energetiche

- **La delibera conferma un modello regolatorio virtuale** che consente di riconoscere sul piano economico i benefici derivanti dal consumo in sito dell'energia elettrica localmente prodotta:
 - evitando che per ottenere tali benefici debbano essere implementate soluzioni tecniche o societarie
 - mantenendo separata evidenza dei benefici associati all'autoconsumo e degli incentivi espliciti
- Tale modello regolatorio virtuale prevede che **il GSE, erogando il “servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa per l'autoconsumo” (c.d.: servizio di energia condivisa)**, restituisca alcuni importi unitari forfetari con riferimento alla quantità di energia elettrica condivisa relativa al “gruppo di autoconsumatori da fonti rinnovabili che agiscono collettivamente” o alla “comunità di energia rinnovabile”, al fine di valorizzazione l'energia elettrica condivisa tenendo conto di una stima della riduzione dei costi imputabile all'autoconsumo.
- **PUBBLICATO IN DATA 22/12/2020** <https://www.gse.it/servizi-per-te/news/pubblicate-le-regole-tecniche-e-il-portale-informatico-per-le-istanze-preliminari>

Le comunità energetiche

- La natura della Comunità Energetica è ampia nello spettro di membri che ne possono partecipare:
 - PMI
 - soggetti della PA
 - Privati
- Ampia è anche la possibilità di costituzione delle CER, nel senso che è previsto che gli impianti possano anche essere finanziati da un soggetto esterno (ad esempio una ESCo) o autofinanziata dagli stessi membri autoconsumatori di energia della CER
- Il grande vantaggio delle comunità energetiche è che la burocrazia connessa è «stranamente» poca: non ci sono bandi, liste, aste; **infatti l'attività di "comunità energetica" non è ritenuta commerciale**, non sono speculative o finanziarie (ma per il risparmio).
- Inoltre l'iter di connessione alla rete elettrica è quello ordinario già in essere per impianti FER quindi secondo il TICA

Criteri di calcolo degli incentivi

- I contributi economici spettanti alle configurazioni ammesse possono essere di tre tipologie:
 - valorizzazione dell'energia elettrica condivisa, mediante la restituzione delle componenti tariffarie previste dalla Delibera 9,52€/MWh in BT
 - incentivazione dell'energia elettrica condivisa ai sensi del Decreto 100€/MWh per condomini
 - ritiro dell'energia elettrica immessa in rete da parte del GSE, ove richiesto circa 38 €/MWh media anno 2020 zona nord
- I suddetti contributi, espressi in €, sono riconosciuti dal GSE previa ricezione delle misure di energia elettrica da parte dei gestori di rete e dei dati necessari alla relativa validazione
- Prima dell'invio della richiesta al GSE il Referente è tenuto a verificare, **tramite il gestore di rete competente, che tutti i punti di connessione dei clienti finali e degli impianti di produzione che rilevano per la configurazione siano sottesi alla medesima cabina secondaria BT/MT per le CER**

Criteri di calcolo degli incentivi

- Per ciascun kWh di **energia elettrica condivisa** viene riconosciuto dal GSE, per un periodo di 20 anni un corrispettivo unitario (somma della tariffa di trasmissione per le utenze in bassa tensione, **pari a 7,61 €/MWh per l'anno 2020**, e del valore più elevato della componente variabile di distribuzione per le utenze altri usi in bassa tensione, pari a **0,61 €/MWh per l'anno 2020**)
- Nel caso di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente è previsto un **contributo aggiuntivo dovuto alle perdite di rete evitate** (variabile a seconda del livello di tensione e del Prezzo Zonale Orario dell'energia elettrica. Prendendo a riferimento, a puro titolo di esempio, il Prezzo Unico Nazionale medio del **2019 si avrebbe un valore pari a circa 1,3 €/MWh per la bassa tensione e circa 0,6 €/MWh per la media tensione**)
- **Totale valore economico servizio di energia elettrica condivisa 9,52 €/MWh**
- **Energia elettrica condivisa è pari al minimo, su base oraria, tra l'energia elettrica effettivamente immessa in rete e l'energia elettrica prelevata dai punti di connessione che rilevano ai fini della configurazione**

Criteri di calcolo degli incentivi

- Le comunità energetiche possono inoltre usufruire dell'incentivo previsto dal MISE del 15/09/2020 entrato in vigore il 17/11/2020
- **La tariffa per l'energia autoconsumata sarà pari rispettivamente a:**
 - **100 €/MWh per le configurazioni di autoconsumo collettivo**
 - **110 €/MWh per le comunità energetiche rinnovabili**
- **L'incentivo è riconosciuto per un periodo di 20 anni ed è gestito dal GSE**
- Ciascun impianto di produzione la cui energia elettrica immessa rileva ai fini della determinazione dell'energia elettrica condivisa:
 - **deve essere entrato in esercizio a seguito di nuova realizzazione dall'1/03/2020**
 - deve avere una potenza non superiore a 200 kW
 - deve essere ubicato nell'area afferente al medesimo edificio o condominio a cui la configurazione si riferisce

Criteri di calcolo degli incentivi

AUTOCONSUMATORI DI ENERGIA RINNOVABILE CHE AGISCONO COLLETTIVAMENTE	
Restituzione componenti tariffarie (C_{AC})	$C_{AC} = CU_{Af,m} * E_{AC} + \sum_{i,h} (E_{AC,i} * c_{PR,i} * Pz)_h$
Incentivazione dell'energia condivisa (I_{AC})	$I_{AC} = TP_{AC} * E_{AC}$
Ritiro dell'energia (R_{AC})	$R_{AC} = P_R^4 * E_{immessa}$
COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE	
Restituzione componenti tariffarie (C_{CE})	$C_{CE} = CU_{Af,m} * E_{AC}$
Incentivazione dell'energia condivisa (I_{CE})	$I_{CE} = TP_{CE} * E_{AC}$
Ritiro dell'energia (R_{CE})	$R_{CE} = P_R^3 * E_{immessa}$

Criteri di calcolo degli incentivi

- **Energia elettrica condivisa (EAC)**
- L'energia elettrica condivisa (EAC) **è pari a minimo**, **calcolato su base oraria**, tra **l'energia elettrica immessa in rete** dagli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e **l'energia elettrica prelevata** per il tramite dei punti di connessione che rilevano ai fini di un gruppo di autoconsumatori o di una comunità di energia rinnovabile
- **Corrispettivo unitario di autoconsumo forfetario mensile (CUAf.m)**
- Il corrispettivo unitario di autoconsumo forfetario mensile, espresso in c€/kWh, è pari alla somma algebrica, arrotondata alla terza cifra decimale secondo il criterio commerciale, delle parti unitarie variabili, espresse in c€/kWh, della tariffa di trasmissione (TRASE) definita per le utenze in bassa tensione e del valore più elevato della componente variabile di distribuzione definita per le utenze per altri usi in bassa tensione (BTAU) vigenti nel mese m-esimo

$$CU_{Af,m} = Tras_e + MAX (BTAU_m)$$

Criteri di calcolo degli incentivi

- **Coefficiente delle perdite di rete evitate (cPR)**

Il coefficiente delle perdite di rete evitate (cPR) è pari a:

- 1,2% nel caso di energia elettrica condivisa per effetto della produzione di impianti di produzione connessi alla rete di distribuzione in media tensione;
- 2,6% nel caso di energia elettrica condivisa per effetto della produzione di impianti di produzione connessi alla rete di distribuzione in bassa tensione.

- **Tariffa premio (TP) ai sensi del Decreto**

- L'energia elettrica condivisa (EAC) ha diritto, **per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale** di ciascuno degli impianti la cui energia elettrica rileva per la configurazione, a una tariffa premio pari a:
 - (TPAC) - 100 €/MWh nel caso in cui l'energia dell'impianto di produzione rilevi per una configurazione di gruppo di autoconsumatori;
 - (TPCE) - 110 €/MWh nel caso l'energia dell'impianto di produzione rilevi per una configurazione di comunità di energia rinnovabile

Criteri di calcolo degli incentivi

- **La tariffa premio non spetta sull'energia elettrica condivisa ascrivibile:**
 - alla quota di potenza di impianti fotovoltaici che hanno accesso alla **detrazione Superbonus 110%**;
 - alla quota di potenza quota d'obbligo Po;
 - agli impianti fotovoltaici per i quali vige il divieto di accesso agli incentivi statali, ovvero con moduli collocati nelle aree definite al paragrafo 1.5.3 delle regole tecniche del GSE
- Con riferimento alla pubblicazione, invece, il contributo del mese m , ivi compreso l'eventuale valore dell'energia ritirata, sarà pubblicato entro il 25 del mese $m + 3$. **A titolo esemplificativo, il contributo di gennaio sarà pubblicato entro il 25 aprile, quello di febbraio entro il 25 maggio e così via**
- I calcoli dei contributi verranno effettuati **se e solo se il GSE avrà a disposizione tutti i dati necessari al calcolo degli stessi; sarà dunque possibile riconoscere solo il contributo per il quale il GSE avrà a disposizione tutti i dati**

Costi amministrativi

- Il corrispettivo dovuto al GSE per la copertura dei costi amministrativi, sostenuti dallo stesso GSE per la valorizzazione e l'incentivazione dell'energia elettrica condivisa, è pari a quello stabilito dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014 per gli impianti in Scambio sul Posto

Tabella corrispettivi

Potenza	Corrispettivo fisso	Corrispettivo variabile
kW	€/anno	€/kW
$P \leq 3$	0	0
$3 < P \leq 20$	30,00	0
$20 < P \leq 200$	30,00	1,00

Contratto tra i soggetti facenti parte CER

- I rapporti tra i soggetti appartenenti a una delle due configurazioni sono regolati da un contratto di diritto privato che:
- prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
- individua univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE;
- consente ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.
- Nel caso, ad esempio di condomini, **il contratto può essere costituito anche dal verbale di delibera assembleare firmato dai condòmini che aderiscono al gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente.**
- Nel caso di comunità di energia rinnovabile i contenuti sopra elencati sono parte integrante dello Statuto e/o nell'atto costitutivo della medesima comunità.

Le comunità energetiche e Superbonus 110%

- Il Superbonus si applica anche alle «**Comunità energetiche rinnovabili**» costituite «**in forma di enti non commerciali o di condomini che aderiscono alle configurazioni**», limitatamente alle spese sostenute per impianti a fonte rinnovabile gestiti dai predetti soggetti
- Le comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o di condomini in accordo alla richiamata normativa di settore, consentono l'esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza fino a 200 kW
- **Il Superbonus 110% si applica sul costo dell'impianto fino a 20 kW**
- Per la quota riferita alla eccedenza e per una potenza massima di 200 kW spetta la detrazione pari al 50%

Trasmissione al GSE della richiesta

- **Nelle more della piena operatività delle funzionalità per l'invio della richiesta di accesso** sarà possibile inviare un'istanza preliminare di accesso al servizio valida ai fini della determinazione della data di decorrenza del servizio, sempre tramite il Portale informatico, accedendo dall'area clienti GSE (<https://areaclienti.gse.it/>) all'applicazione "Sistemi di Produzione e Consumo – SPC".
- Tale istanza andrà comunque completata tramite l'invio di una successiva comunicazione, nell'ambito della quale dovranno essere resi le informazioni e i documenti relativi ai clienti finali, produttori e impianti della configurazione, non forniti nell'ambito dell'istanza preliminare, nelle modalità e tempistiche che verranno rese note sul sito istituzionale del GSE e comunicate al Referente

Grazie per l'attenzione



RIGONI LAB

Ing. ALBERTO RIGONI

M. +39 349 790 01 80

T. +39 049 710 885

F. +39 049 987 4026

Via Roma, 256

35020 - Albignasego, Padova

C.F. RGNLRT83D19G224P

P.IVA 04618840286

amministrazione@rigonilab.it

info@rigonilab.it

www.rigonilab.it